

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

4.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2014

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIANCARLO GIORGETTI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Broglia Claudio (PD)	8, 9
Giorgetti Giancarlo, <i>Presidente</i>	3	Marantelli Daniele (PD)	8
Audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze, Pier Paolo Baretta su attuazione e prospettiva del federalismo fiscale (ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento):		<i>ALLEGATI:</i>	
Giorgetti Giancarlo, <i>Presidente</i>	3, 8, 9, 12	<i>Allegato 1:</i> Testo completo della relazione del sottosegretario Baretta	13
Baretta Pier Paolo, <i>Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze</i>	3, 9	<i>Allegato 2:</i> Provvedimenti attuativi della legge n. 42 del 2009 e loro contenuto	26
		<i>Allegato 3:</i> Adempimenti adottati o in corso di adozione previsti dalla legge n. 42 e dai decreti legislativi di attuazione	28

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANCARLO GIORGETTI

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze, Pier Paolo Baretta su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, l'audizione del sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze, Pier Paolo Baretta, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.

Finalmente, siamo riusciti a organizzare l'audizione del Ministro dell'economia. Ringrazio il sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze, Pier Paolo Baretta, al quale do subito la parola.

BARETTA PIER PAOLO, *Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze.* Ringrazio il Presidente Giorgetti e i componenti della Commissione per l'invito a partecipare a quest'incontro e confermo la disponibilità del Governo e quella mia personale per ogni ulteriore approfondimento e confronto che la Commissione riterrà utile. Col permesso del Presidente,

consegnerò anche un testo, di cui adesso illustrerò solo alcune parti (*vedi allegato 1*).

In merito all'oggetto dell'audizione, voglio innanzitutto ricordare che, con le mozioni 1-00201 dell'onorevole Giorgetti e altri, e 1-00241 dell'onorevole D'Incà e altri, relative al federalismo fiscale, accolte dal Governo e approvate dall'Assemblea della Camera il 27 novembre 2013, si è affermata la necessità di dare un'attuazione completa alla delega del 5 maggio 2009, n. 42, imprimendo un'accelerazione al relativo processo e verificando lo stato di attuazione degli atti amministrativi previsti dei decreti legislativi già approvati.

È stata, inoltre, sollecitata l'adozione delle eventuali disposizioni integrative e correttive anche in funzione di coordinamento con la successiva normativa, quale quella, ad esempio, all'assetto tributario dei comuni.

Infine, sono state rivolte al Governo molteplici esortazioni volte all'assunzione di iniziative dirette a dare piena attuazione alle previsioni di carattere particolare contenute nei diversi decreti legislativi attuativi della legge delega, quali, a titolo meramente esemplificativo, le disposizioni in materia di fabbisogni standard degli enti locali, addizionali regionali e comunali dell'IRPEF, compartecipazione all'IVA e attuazione dei principi di federalismo a regioni a statuto speciale e province autonome.

Già in sede di espressione del parere sulle mozioni sopracitate, ho avuto modo di ricordare che è intenzione del Governo accelerare l'applicazione del federalismo fiscale, così come ribadito dal Presidente del Consiglio in occasione del voto di fiducia.

Tutto ciò premesso, allo scopo di dare piena e concreta attuazione alla legge delega sul federalismo fiscale, il Governo intende adottare tutti i decreti legislativi recanti disposizioni, integrazioni e correttivi che saranno ritenuti utili. A questo proposito, ricordo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009, il termine per l'esercizio da parte del Governo della delega per l'attuazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi è fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore dei singoli decreti legislativi attuativi e che l'esercizio di simile facoltà deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti della medesima legge delega con le procedure stabilite.

L'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale è, dunque, in fase di realizzazione non solo attraverso i ricorsi ai decreti legislativi previsti, ma anche attraverso i vari provvedimenti emanati per raggiungere l'obiettivo a dar vita a un sistema fiscale federale. Si pensi all'istituzione del fondo di solidarietà comunale con la legge n. 228 del 2012 e alla successiva rivisitazione nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2014.

Emblematica, a tale riguardo, è tutta la recente vicenda IMU-TARES, che ha preso avvio col decreto 31 agosto 2013, n. 102, e che si è conclusa con la legge di stabilità 2014, prevedendo l'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e della TARES, e la contestuale introduzione dell'imposta unica comunale IUC, che si configura come una vera e propria tassa federale sui servizi.

Indipendentemente dalle diverse opinioni di merito su quest'imposta, è un fatto che l'istituzione della IUC si inserisce assolutamente nell'ottica dell'attuazione di un sistema federale, affidando ai comuni non solo il gettito diretto, ma anche l'organizzazione della gestione e delle modalità di riscossione nonché, da ultimo, la definizione delle detrazioni a carico delle famiglie dei ceti meno abbienti. Si deve anche evidenziare che l'articolazione del nuovo tributo è tutta caratterizzata dalla finalità di non aumentare il prelievo fiscale complessivo.

Dalle considerazioni appena esposte si ricava chiaramente l'impegno teso a realizzare un sistema di federalismo fiscale. A tal fine, il Governo considera discriminante il lavoro che dovrà svolgere la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica che si è avviata con un primo incontro del 10 ottobre 2013, dove ha discusso circa la legge di stabilità, e, successivamente, il 17 ottobre 2013, è stata acquisita la sostituzione dei componenti delle regioni dell'ANCI e dell'UPI, per cui è assolutamente in grado, a questo punto, di operare a pieno titolo.

Passando ora a un *excursus* rapido dei decreti attuativi, va ricordato innanzitutto il decreto legislativo del marzo 2011 in tema di federalismo municipale. Non cito il comma 714 dell'articolo 1 della recente legge di stabilità, che conoscete, che ha posticipato di un anno l'emanazione del regolamento governativo diretto a introdurre le linee guida per l'istituzione dell'imposta municipale secondaria, diretto a sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi di aree pubbliche; il canone di occupazione di spazi ed aree private; l'imposta comunale sulla pubblicità; i diritti sulle pubbliche affissioni; il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Una particolare attenzione va posta al tema dei fabbisogni standard, a cominciare dal decreto legislativo n. 216 del 2010, e dal decreto legislativo n. 68 del 2011 relativi alla procedura per l'individuazione dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio.

In particolare, per quanto riguarda il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali e delle regioni a statuto ordinario, disciplinato con il decreto legislativo n. 216 del 2010, informo la Commissione che esso si trova ormai in fase di sostanziale definizione.

In particolare, per quanto concerne la definizione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali delle province delle regioni a statuto ordinario come individuate dal sopracitato decreto, evidenzio che sono già state adottate le note

metodologiche con riguardo alle funzioni nel campo dello sviluppo economico e dei servizi del mercato del lavoro, funzioni generali di amministrazione e di gestione e di controllo, funzioni di istruzione pubblica riguardanti la gestione del territorio, funzione nel campo dei trasporti, della tutela ambientale, della polizia municipale. Nel documento allegato, vi sono le indicazioni delle disposizioni richiamate.

Per quanto concerne la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario come individuate sempre dal citato decreto, evidenzio che le funzioni di polizia locale, le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, le funzioni di istruzione pubblica, trasporto pubblico, gestione del territorio e ambiente, settore sociale e asili nido, sono stati già realizzati.

Per concludere su questo punto, con particolare riferimento ai fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario, possiamo affermare che è stata sostanzialmente rispettata la tempistica che fissava al 2013 il termine per la determinazione dei fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, cioè quest'anno, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

Invero, la legge di stabilità per il 2014, al comma 730, nel modificare la disciplina di cui all'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità dell'anno scorso, ha introdotto il comma 380-*quater*, a norma del quale « Con riferimento ai comuni e alle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380-*ter*, è accantonato per essere distribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere *b*) del medesimo comma, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della legge 2009 entro il 31 dicembre dell'anno

precedente a quello di riferimento ». È una piccola percentuale, ma che dà avvio in maniera concreta alla sperimentazione sulla realizzazione dei fabbisogni standard.

Si evidenzia, infine, che con la delibera COPAFF del 23 dicembre 2013 è stata ultimata l'approvazione delle note metodologiche relative alla determinazione dei fabbisogni standard relative a tutte le funzioni fondamentali dei comuni e province delle regioni a statuto ordinario. È stato, quindi, compiuto un importante passo nel senso del superamento del criterio della spesa storica per il finanziamento delle funzioni degli enti locali.

Inoltre, l'intenso lavoro condotto dai diversi attori istituzionali coinvolti nel processo di determinazione dei fabbisogni standard ha consentito di acquisire presso le amministrazioni locali informazioni puntuali in ordine agli *input* e agli *output*, alle modalità di gestione, alle scelte organizzative adottate nel processo di produzione dei servizi locali.

La quantità dei dati raccolti ed elaborati ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, oltre a rivestire di per sé un importante valore in termini di patrimoni informativi, garantisce un notevole grado di robustezza alla procedura di stima dei fabbisogni, consentendo di raggiungere elevati i livelli di precisione nell'individuazione del fabbisogno delle diverse realtà territoriali.

Sempre con riferimento all'attuazione della procedura di individuazione dei fabbisogni standard degli enti locali, ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010, bisogna ricordare che il programma di lavoro presentato il 12 novembre 2013 del Commissario straordinario per la revisione della spesa e discusso dal Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica, dedica particolare attuazione alla tematica in argomento.

Altri due capitoli importanti sono da ricordare soltanto riguardo alle ben note tematiche relative all'addizionale regionale e comunale dell'IRPEF e alla compartecipazione regionale all'IVA e all'attuazione

del principio di territorialità dei comuni sulle quali vi sono anche qui dalle note allegate.

A questo proposito, va ricordato che, mentre in passato la compartecipazione regionale dell'IVA era ripartita tra le regioni a statuto ordinario sulla base delle statistiche relative ai consumi delle famiglie rilevate a livello regionale, in futuro la ripartizione dovrebbe avvenire sulla base dei consumi regolarmente tassati e che si desumono dai dati forniti dai contribuenti nelle loro dichiarazioni annuali dell'IVA.

In merito all'attuazione di simile disposizione, sono ancora in corso le istruttorie tra i diversi competenti dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolti nell'attuazione della norma. Lo schema di decreto ministeriale predisposto, dunque, prevede, in estrema sintesi, che sia attribuita alle regioni che abbiano attuato determinate attività normative o amministrative per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale, l'IVA riscossa a seguito di accertamenti in materia di addizionale regionale IRPEF e IRAP eseguiti all'Agenzia delle entrate. La quota dell'IVA e il suo accertamento spettante alle regioni è quella pari corrisposta agli stessi enti negli anni coperti dall'accertamento medesimo.

Relativamente alle autonomie speciali, occorre ricordare che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce che agli enti ad autonomia differenziata si applicano le disposizioni relative rispettivamente al finanziamento delle città metropolitane, alla perequazione infrastrutturale e al coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e province autonome.

Per quanto concerne lo stato di attuazione di tutti i decreti legislativi approvati, comprensivi dei conseguenti atti amministrativi, si allega un prospetto aggiornato al 13 gennaio 2014, riepilogativo dei provvedimenti adottati in ordine all'attuazione complessiva delle disposizioni (*vedi allegati 2 e 3*).

Un altro importante capitolo del federalismo riguarda il patto di stabilità interno. Con la legge di stabilità 2014, le

normative prevedono che si introducano per gli anni 2014-2016 alcune novità alla disciplina del patto di stabilità interno agli enti locali, innanzitutto il contributo degli enti locali al risanamento della finanza pubblica. In particolare, per l'anno 2014, è previsto un allentamento del patto di stabilità interno per complessivi 1.500 milioni di euro, conseguito mediante l'esclusione dal patto dei pagamenti in conto capitale per un importo massimo di 1.000 milioni di euro e l'esclusione per un importo complessivo di 500 milioni dai pagamenti che saranno sostenuti per estinguere i debiti in conto capitale.

Sono, invece, confermati per il 2014 i cosiddetti patti di solidarietà, e cioè i patti regionali verticali ed orizzontali, grazie ai quali le province e i comuni soggetti al patto interno possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali.

È stato, inoltre, sospeso per il 2014 il meccanismo della virtuosità e introdotto un meccanismo finalizzato alla riduzione dell'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Inoltre, al fine di sterilizzare gli effetti negativi degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è prevista una riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata compensata dal corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila.

Infine, per l'anno 2014, limitatamente ai comuni, è stata introdotta una clausola di salvaguardia volta a prevedere che l'obiettivo di saldo finanziario sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo del saldo 2014 calcolato sulla spesa corrente 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.

In merito alle prospettive future, sarà necessario avviare le opportune modifiche

e tener conto dell'introduzione in Costituzione del principio del pareggio di bilancio, in linea con l'orientamento manifestato dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso dell'audizione delle Commissioni riunite del 3 luglio 2012, di cui si riporta la parte interessata.

« Occorre avviare un processo di graduale cambiamento dei vincoli di bilancio e, nella salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, arrivare a un superamento delle attuali regole del patto di stabilità interno, oggi molto criticate per gli effetti negativi che hanno sull'attività di investimento degli enti territoriali. È auspicabile giungere a ragionare in termini di bilancio uniforme per tutti gli enti, in attuazione della riforma che introduce il principio dell'equilibrio di bilancio in Costituzione. Tale processo richiede gradualità in vista della completa attuazione del nuovo assetto finanziario e contabile definito dalla legge n. 42 del 2009, in base alla quale ciascun ente disporrà di risorse proprie perequative per finanziare i propri fabbisogni standardizzati ».

Relativamente al patto di stabilità interno con le regioni, con la legge di stabilità 2014 è stato eliminato il tetto di spesa espresso in termini di competenza e per le regioni rimane solo un vincolo, cioè quello euro compatibile.

Altro elemento utile è quello della riscossione dei tributi. Evidenzio che, con la legge di stabilità 2014, è stata prorogata al 31 dicembre 2014 la possibilità per i comuni di avvalersi, per la riscossione dei tributi, di Equitalia Spa. A partire dal 2015, pertanto, i comuni potranno provvedere, per l'attività di gestione e riscossione delle proprie entrate, in maniera diretta anche tramite la costituzione di consorzi.

L'altro ultimo tema che voglio trattare riguarda il federalismo demaniale. Il patrimonio pubblico è già per la maggior parte di proprietà delle regioni e degli enti territoriali. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro, circa l'80 per cento delle unità immobiliari e il 98 per cento dei terreni è di proprietà degli enti locali. Il legislatore, nel prevedere il trasferi-

mento alle regioni ed enti locali del patrimonio immobiliare dello Stato, ha inteso promuovere la massima rifunzionizzazione a livello locale o, perlomeno, della parte di esso suscettibile di tale trasformazione.

In particolare, per il demanio storico-artistico, è operativa la procedura prevista dall'articolo 5, comma 5, del suddetto decreto legislativo, che prevede il trasferimento gratuito alle regioni e agli enti territoriali degli immobili o complessi immobiliari dello Stato a fronte della presentazione da parte degli enti acquirenti di un progetto di valorizzazione sottoposto al vaglio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

A oggi, sono pervenute 409 istanze, delle quali 30 sono già state definite positivamente con la stipula degli accordi di valorizzazione; per altre 22, sono già stati formalizzati gli atti definitivi di trasferimento di proprietà.

Per il demanio pubblico idrico e marittimo, il decreto 85 del 2010 ha già previsto il trasferimento di proprietà e attende solo l'emanazione dei decreti attuativi, che andranno sicuramente fatti. La stessa situazione era presente per i fabbricati facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato.

Un passo avanti importante è stato compiuto con l'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il famoso « decreto del Fare ». Il Governo ha impresso un nuovo e forte impulso all'operazione di federalismo demaniale relativamente ai terreni e fabbricati, prevedendo il trasferimento a titolo gratuito con una procedura fortemente semplificata (nessun vincolo alla presentazione di un progetto di utilizzo) che l'Agenzia del demanio ha impostato e svolto in via completamente telematica.

Al 31 novembre 2013, data entro la quale bisognava inviare la domanda, sono pervenute da parte degli enti locali 9.367 richieste di beni relative a 1.267 comuni, 27 province e 8 regioni (Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana, Molise e Veneto). Sono comprese

255 istanze provenienti da 109 comuni su beni dismettibili dal Ministero della difesa.

Al 12 gennaio 2013, sono state esaminate 2.243 domande: ne sono state respinte 213 perché i beni non erano oggetto di trasferimento, Come riportato nella tabella allegata (*vedi pagina 12 dell'allegato 1*). Sulle istanze accolte, 314 sono già state trasferite con provvedimento ufficiale. Si tratta di 130 opere di urbanizzazione, 16 immobili residenziali, 111 terreni, di cui 9 agricoli, 5 immobili utilizzati per finalità istituzionali dall'ente richiedente, 9 locali commerciali, 43 immobili di natura varia.

Nell'ottica di accelerazione del federalismo, va evidenziato il positivo rapporto di collaborazione tra Ministero della difesa e Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare militare. Sono già 1.000 i beni (caserme e altro) messi a disposizione dal Ministero della difesa.

A questo proposito, proprio questa mattina si è svolto un incontro tra il sottosegretario Gioacchino Alfano, il presidente dell'ANCI e il sottoscritto per definire un piano di lavoro comune che segua quello già avviato tra Ministero per gli affari regionali, Ministero dell'economia e delle finanze e ANCI, sull'intero settore.

Ricordo, inoltre e infine, che, tra gli impegni relativi al federalismo demaniale, con la legge di stabilità 2014 è stato affidato al Governo il compito di definire entro il 15 maggio 2014 una riforma del federalismo demaniale marittimo resasi necessaria alla luce della normativa europea.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Barretta ci ha offerto un quadro apparentemente rassicurante rispetto all'incedere della tempistica del federalismo fiscale nei suoi diversi aspetti, su alcuni dei quali, quello del federalismo demaniale, avevamo già ascoltato in precedenza gli obiettivi ambiziosi del Governo. Qua ci sono altri riferimenti, altri dati interessanti.

Provo a rompere il ghiaccio sulla questione della riscossione dei tributi. Da più parti si sente l'esigenza di emanciparsi da Equitalia anche per motivazioni politiche

e, siccome è stata prorogata al 31 dicembre 2014 la possibilità di continuare ad avvalersi di Equitalia, vorrei sapere quante e quali realtà hanno deciso di «emanciparsi» già alla data attuale.

Questo è un argomento che intendo affrontare e preannuncio che all'Ufficio di Presidenza porrò la questione di audire il dottor Befera per toccare anche quest'aspetto. Vorrei conoscere lo stato dell'arte con riferimento a chi ha deciso di andare a una riscossione autonoma e non da Equitalia.

Do ora la parola agli onorevoli deputati e senatori che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

DANIELE MARANTELLI. Nella parte finale è stato ricordato l'incontro recentissimo con ANCI e il Governo per gli immobili riguardanti il Ministero della difesa: può fornirci ulteriori notizie? Mi riferisco a diversi casi conosciuti.

CLAUDIO BROGLIA. Si può avere il prospetto riepilogativo degli atti amministrativi adottati?

Stiamo per esprimere il parere su un provvedimento di federalismo fiscale che riguarda tutti gli enti; per le province siamo in fase di dismissione, così andiamo a identificare costi standard per un ente che si trasformerà in maniera profonda o, addirittura, cesserà per molte delle sue funzioni. Lo stesso ragionamento può valere anche per i comuni.

A fronte del riordino delle funzioni che non afferiranno più alle province, che potrebbero andare o alle regioni o agli enti locali, si vanno di nuovo a rivisitare funzioni e ruoli, con il rischio di modificare di nuovo non il singolo costo standard, ma il costo intero del servizio. Vorrei capire se, accanto a quello di abolizione delle province, il Governo sta pensando seriamente a un disegno complessivo del riordino della forma di Stato, dal Parlamento alle regioni, che parli di macroregioni, di città metropolitane ed enti locali.

Mi preme anche sottolineare, questione che il sottosegretario conosce bene, che il federalismo fiscale e i costi standard

vanno bene in presenza di un'autonomia fiscale completa. Credo che sebbene l'IUC sia un'imposizione autonoma dei comuni, a mio avviso serve un disegno che riorganizzi anche l'IMU, prevedendo meccanismi compensativi, ma che faccia diventare anche quell'imposta completamente comunale nelle forme e nel rispetto del gettito di cui lo Stato ha necessità, quindi anche rivedendo il fondo di solidarietà anche fino all'azzeramento se la contropartita è la tenuta locale sull'IMU, sull'imposta municipale unica. Questo ulteriore pezzettino contribuirebbe alla vera autonomia fiscale impositiva degli enti locali.

PRESIDENTE. Ho colto un altro passaggio a mio avviso centrale in termini strategici nella relazione. Parlando del patto di stabilità interno, si coglie un dato che mi sembra abbastanza trascurato nel dibattito anche politico e parlamentare di incrociarlo con la riforma non del pareggio di bilancio, ma più correttamente, come sappiamo, dell'equilibrio di bilancio, che è in Costituzione e che, come è noto, non riguarda semplicemente lo Stato, ma che a cascata dovrebbe riguardare tutti gli organi della Repubblica.

Siamo di fronte, quindi, a un dettato costituzionale che diventerà ed è diventato pienamente operativo dal 1° gennaio 2014 per tanti aspetti. Per altri aspetti, abbiamo ancora una finestra di un anno per la sua applicazione, ma ritengo che le leggi ordinarie e i vari decreti emergenziali prodotti in serie non possano trascurare il fatto che prima o poi si impatterà con obblighi di natura sovraordinata, cioè la legge organica di bilancio costituzionale e la Costituzione stessa.

Tutto il dibattito sul patto di stabilità interno, quindi, dovrà compiere un salto di qualità ed è inevitabile, quindi, anche il discorso dell'equilibrio di bilancio. Ogni singola amministrazione dovrà utilizzare i fabbisogni dei costi standard perché discutiamo di aspetti — discuteremo anche le note metodologiche — funzionali all'entrata in vigore di quella disposizione costituzionale, che ribadisco, avendo quel tipo di rango, non può essere modificata

da un decreto-legge. Non si può, il 29 dicembre, emanare un decreto-legge Mil-leproroghe e così prorogare anche la Costituzione. Non credo che la Costituzione possa essere prorogata con un decreto-legge, tanto per intenderci.

Credo, quindi, che abbiamo poco tempo a disposizione. Ho colto quest'accento che giudico importante. Vorrei che fosse ulteriormente sviluppato.

CLAUDIO BROGLIA. Personalmente, ho colto una sfumatura che mi piacerebbe fosse colta in un altro senso. Si afferma che, in caso di associazione di comuni, si prevede che per il comune capofila si possa allentare il patto di stabilità sempre a saldo zero perché la richiesta passa agli altri comuni associati.

Invertirei il ragionamento. Soprattutto nelle unioni comunali — le associazioni sono ancora forme volontarie che ritengo andrebbero superate — potrebbe funzionare una sorta di patto orizzontale e, se l'unione comprende sei enti, tutti e sei dovrebbero garantire il patto di stabilità. Questo, a mio avviso, aiuterebbe molto a costruire sistemi di unioni più forti. È, infatti, un meccanismo di solidarietà vero, che consente, per esempio, di avere delle leve dal punto di vista sia del personale sia degli investimenti, sia della realizzazione degli uffici.

È pur vero che, per alcune questioni, le unioni superano il patto stabilità ma, per esempio, sul personale non si può realizzare perché la somma del personale dei comuni aderenti alla stessa unione non deve di per sé, per ogni singolo comune, superare le spese precedenti, per cui di fatto non si applica. Se fosse consentita una sorta di patto orizzontale tra chi si unisce, quel processo di unione dei comuni si favorirebbe davvero in termini concreti.

PRESIDENTE. Do la parola al sottosegretario Baretta per la replica.

BARETTA PIER PAOLO, *Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze.* Non dispongo immediatamente dei dati

relativi alla riscossione, ma mi faccio carico di farglieli avere relativamente ai comuni che si sono già organizzati.

Potrei sbagliarmi, ma la sensazione è, dalle informazioni, che non siano ancora molti e che in qualche modo la proroga sia stata richiesta proprio per avere quest'anno di transizione e valutare anche quali sono le forme di consorzio. Dovremmo ragionarci insieme per evitare che si vada anche a un eccesso di frantumazione pur nella libertà. In parte, questo tema incide anche con la delega fiscale, che ci auguriamo sia approvata il più rapidamente possibile ed è all'esame del Senato in queste ore.

Per quanto riguarda la seconda questione, il problema che abbiamo di fronte, da cui è nata l'esigenza di un confronto serrato non solo tra i due ministeri che stanno collaborando, Economia e Difesa, ma anche con l'ANCI, è legato a una questione molto delicata che prevede il problema della destinazione d'uso.

I beni di origine militare del demanio militare presentano due particolarità, tra cui c'è un livello di insindacabilità sulla loro disponibilità legata alle esigenze che l'Esercito può manifestare. Sappiamo che, con la riduzione dei numeri dell'Esercito, abbiamo situazioni variegate, non abbiamo caserme piene e vuote, ma vuote, semi-piene e anche con situazioni di servizi differenziati.

Un primo problema, allora, che ovviamente e comprensibilmente il Ministero della difesa pone, è che, laddove si sono liberate le caserme, c'è il problema che torno ad affrontare della destinazione d'uso; laddove, però, ci fossero situazioni di occupazione parziale, c'è il problema della ridestinazione. Questo apre due questioni. La prima è la nuova allocazione, cioè quali altri immobili; la seconda riguarda i costi di quell'allocazione.

Dal prospetto che il Ministero della difesa ci ha presentato su alcune situazioni, emerge una situazione del tipo, ad esempio, che una caserma può essere dismessa nel 2015, un'altra nel 2016, un'altra ancora nel 2018. Approfondendo il tema, si capisce che queste date non

sono necessariamente legate alla difficoltà obiettiva di trasferimento, ma ai costi che comporta. Il Ministero della difesa è in grado di sopportare i costi di trasferimento distribuiti nell'arco di alcuni anni e, qualora vi fosse un concorso di anticipo di quei costi, potrebbero addirittura essere liberate in maniera anticipata. Questo è un primo elemento che va preso in considerazione.

La seconda questione, che in parte si collega, è quella della destinazione d'uso. Su questo, vorremmo studiare con l'ANCI delle norme che consentano, in caso di dismissione da parte del Ministero della difesa di ulteriori beni, caserme principalmente, ma non solo quello, la possibilità di procedure accelerate di cambiamento della destinazione d'uso.

Questo consentirebbe di aprire anche al mercato, ma esiste una doppia obiezione. L'obiezione del cedente, in questo caso l'Esercito, è che talvolta, dopo la liberazione, il bene resta vuoto. L'obiezione dell'acquirente è la mancanza di destinazioni e la necessità di trovare una procedura accelerata. Questo è l'oggetto vero dell'incontro avuto e che porterà a un tavolo di confronto tra i due Ministeri e l'ANCI per arrivare in tempi brevi a produrre norme che risolvano le questioni del costo del trasferimento e della destinazione d'uso.

Per quanto riguarda la questione posta dal senatore Broglia su funzioni e ruoli, posso rispondere ovviamente solo per la parte di competenza del mio Ministero e non ritengo opportuno, pur avendo delle opinioni, intervenire sull'intera partita.

Non v'è dubbio, però, che il superamento delle province non è accompagnato da un dibattito sulla distribuzione delle funzioni, per cui ci troviamo, dal punto di vista fiscale, ma anche in generale, di fronte al fatto che constatiamo un processo, ci auguriamo accelerato, di completamento di quest'iter così come è stato deciso, ma non disponendo ancora di una ridefinizione dell'allocazione delle funzioni.

Questo comporta un'incertezza anche dal punto di vista delle scelte istituzionali,

ma anche di carattere fiscale. È evidente, infatti, che lo spostamento dei pesi e delle misure può comportare una riorganizzazione complessiva del quadro di riferimento.

L'unico elemento intermedio di cui disponiamo oggi, ma non ancora fiscalmente definito per le ragioni che ho appena descritto, sono le città metropolitane. Sappiamo che queste sono un percorso consolidato, ma sono dieci in una situazione molto più ampia in Italia, per cui c'è prudenza anche da parte nostra a immaginare una nuova configurazione fiscale tarata sulla legislazione attuale. È una legislazione in divenire. Sicuramente, quindi, dal punto di vista anche del mio Ministero, al più presto andrà compiuto un passo in avanti nella ridefinizione del quadro.

Sull'altra questione, senatore Broglio, in linea generale, dico come premessa, come già nella relazione, che, indipendentemente dalle opinioni di merito, stiamo conducendo un ragionamento di carattere più tecnico. La ragione che ha mosso il Ministero dell'economia nella valutazione politica quando si è presentato politicamente l'obbligo al superamento dell'IMU, una decisione politica venuta prima, è stata quella di cogliere quest'occasione per un passo in avanti verso un'ipotesi di tipo federale.

Il presupposto è che in via teorica, come sarebbe oggetto interessante di approfondimento, presidente, bisognerebbe tendere a una sempre più netta distinzione tra la tassa a carico dello Stato, l'IRPEF, e quelle le a carico dei comuni. Non vi è nessuna obiezione di principio alla sua osservazione.

È chiaro quale sia il punto debole, di obiezione, che non è di principio, ma di sostanza: oggi, non siamo in grado di porre in essere un'operazione di questo tipo per le ragioni di quadro finanziario dello Stato, ma in linea generale. Non a caso cito l'IRPEF da un lato e la casa dall'altro. Forse solo l'IVA può mantenere un elemento di compartecipazione, come peraltro era già stato affrontato quando discutemmo della prima fase del federa-

lismo fiscale con i Ministri dell'epoca Tremonti e Calderoli. In via teorica, invece, l'IRPEF a carico dello Stato e tutto il resto a carico degli enti locali può rappresentare un elemento di chiarimento.

In quest'ottica riprendo a questo punto la considerazione del Presidente Giorgetti, che ringrazio di averla colta, probabilmente l'accenno diplomatico, ma sufficientemente chiaro, che ho fatto, e cioè che vorremmo superare il patto di stabilità e superarlo in tempi che coincidano con l'applicazione dell'equilibrio di bilancio che, come giustamente ricorda il Presidente Giorgetti e ben ricordiamo dalla discussione, non è una questione dello Stato centrale, ma dell'intera pubblica amministrazione.

In quella prospettiva e con quelle date, il fatto che si vada verso un superamento del patto di stabilità comporterà un allentamento ulteriore o, comunque, una ridefinizione migliore dei ruoli tra Stato centrale ed enti locali. In quest'ottica, un ulteriore elemento di ragionamento nella direzione prospettata può essere concepito e immaginato.

Un'ulteriore osservazione riguarda la questione dei comuni. Il problema del comune capofila è nato dal fatto che l'unione dei comuni è esente dal patto, ma i comuni che ne fanno parte non lo sono. Questo aveva creato una situazione di squilibrio, da cui la norma. La verità è che dovremmo, come ci siamo detti anche direttamente tra noi, favorire ulteriormente l'associazione dei comuni, e quindi anche fiscalmente metterci nell'ottica che dobbiamo premiarli.

In questo senso, come lei ricorda, c'è stata una discussione relativa al fatto di esentare dal patto i comuni più piccoli, operazione valida fino a un certo punto. Tale esenzione, infatti, può congelare la voglia di associarsi, mentre dovremmo immaginare ulteriori elementi di rafforzamento dell'unione dei comuni. Mi sembra, per riprendere un'osservazione del presidente, che, al di là di un maggiore o minore ottimismo, che esista un percorso avviato. Siamo convinti dell'attività e della

bontà del federalismo non solo fiscale e ho fatto prima cenno anche a quello demaniale.

L'esperienza di questi sei mesi del « decreto del fare » è molto interessante. Ha messo in evidenza, per esempio, una necessità anche da parte dei comuni stessi di prendere coscienza della loro identità federale. La richiesta dei beni implica non solo averli, ma un approccio direi anche culturale di carattere diverso. In quest'ottica, Presidente, confermo tutta la disponibilità a qualsiasi ulteriore richiesta che abbia a incontri ulteriori.

PRESIDENTE. Naturalmente, come ho anticipato, chiederemo anche ad alti funzionari del Ministero dell'economia di venire a spiegarci alcune questioni. Ho parlato prima del dottor Befera. Credo che chiederemo l'audizione, se l'Ufficio di Presidenza ci seguirà, anche del dottor Cotarelli, che si occupa di *spending review*.

Peraltro, da questi processi che si sono innestati può darsi emergano anche delle sorprese. La relazione che ci ha portato l'onorevole Baretta, ad esempio, presenta un aspetto importante: per quanto riguarda l'IVA, il principio di territorialità, si è ormai al punto di passare dalle statistiche alla realtà. Non so se questo farà emergere qualche sorpresa rispetto alla distribuzione sul territorio.

Come ulteriore passaggio decisivo, se andranno in porto le istruttorie per ripar-

tire il maggior gettito dal recupero dell'evasione e, finalmente, potremo concretamente introdurre un criterio di premialità a quelle regioni che collaborano al recupero dell'evasione fiscale, che vedono ritornare sul territorio quest'IVA recuperata, con un meccanismo che in modo sotterraneo, poco visibile, si è messo in moto, si potrebbe presentare qualche sorpresa anche in termini redistributivi delle risorse.

Ringrazio il sottosegretario Baretta, che è anche un amico che con me ha contribuito nei lavori della Commissione bilancio della scorsa legislatura a concepire tanti di questi provvedimenti, e tutti gli intervenuti.

Autorizzo la pubblicazione della documentazione consegnata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (*vedi allegati*).

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VALENTINO FRANCONI

*Licenziato per la stampa
il 10 marzo 2014.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

**Audizione su “attuazione e prospettive del federalismo fiscale”
presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale
Seduta del 16 gennaio 2014
Relazione del Sottosegretario di Stato On. Pier Paolo Baretta**

Ringrazio il presidente Giorgetti ed i componenti della Commissione per l’invito a partecipare a questo incontro e confermo la disponibilità del Governo e la mia personale per ogni ulteriore approfondimento e confronto che la Commissione riterrà utile.

In merito al tema oggetto dell’audizione voglio, innanzi tutto ricordare che con le mozioni n.1-00201 dell’On. Giorgetti ed altri e n. 1-00241 dell’On. D’Incà ed altri, concernenti iniziative in materia di federalismo fiscale, accolte dal Governo ed approvate dall’Assemblea della Camera dei Deputati nella seduta del 27 novembre 2013, si è affermata la necessità di dare piena e completa attuazione alla legge delega 5 maggio 2009 n. 42, imprimendo un’accelerazione al relativo processo e verificando lo stato di attuazione degli atti amministrativi previsti dai decreti legislativi già approvati. È stata, inoltre, sollecitata l’adozione delle eventuali disposizioni integrative e correttive anche in funzione di coordinamento con la successiva normativa quale quella, ad esempio, relativa all’assetto tributario dei comuni.

Infine, sono state rivolte al Governo molteplici esortazioni volte all’assunzione di iniziative dirette a dare piena attuazione alle previsioni di carattere particolare contenute nei diversi decreti legislativi attuativi della legge delega n. 42 del 2009 (quali, a titolo meramente esemplificativo, alle disposizioni in materia di fabbisogni standard degli enti locali, di addizionali regionali e comunali all’IRPEF, di compartecipazione regionale all’IVA, nonché in merito all’attuazione dei principi del federalismo nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome).

Già in sede di espressione del parere sulle mozioni sopra citate ho avuto modo di ricordare che è intenzione del governo accelerare l’applicazione del federalismo fiscale così come ribadito dal presidente del Consiglio in occasione del voto di fiducia.

Tutto ciò premesso, allo scopo di dare piena e concreta attuazione alla legge delega sul federalismo fiscale, il Governo intende adottare tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili. A questo proposito ricordo che, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della menzionata legge n. 42 del 2009, il termine per l’esercizio da parte del Governo della delega per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi è fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore dei singoli decreti legislativi attuativi e che l’esercizio di simile facoltà deve

avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge delega e con la procedura, stabilita dallo stesso articolo 2, commi 3 e 4, per l'adozione dei decreti attuativi¹.

L'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale è, dunque, in fase di realizzazione non solo attraverso il ricorso, ai decreti legislativi dalla stessa previsti, ma anche attraverso i vari provvedimenti emanati per raggiungere l'obiettivo di dar vita ad un sistema fiscale federale. Si pensi all' istituzione del Fondo di solidarietà comunale con la legge n. 228 del 2012 e la sua successiva rivisitazione nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2014.

Emblematica a tale riguardo, è tutta la recente vicenda IMU TARES che ha preso avvio con il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e si è concluso con la Legge di Stabilità 2014.² prevedendo l'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e della TARES e la contestuale introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si configura come una vera e propria tassa federale sui servizi. Indipendentemente dalle diverse opinioni di merito su questa imposta è un fatto che l'istituzione della IUC s' inserisce assolutamente nell'ottica dell'attuazione di un sistema federale, affidando ai comuni non solo il gettito diretto ma

¹ La procedura per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge delega n. 42 del 2009 nonché degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi è definita dall'articolo 2, commi 3 e 4 della medesima legge delega. In particolare, ai sensi del comma 3, detti decreti "sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti". Sugli schemi di decreto legislativo deve essere acquisita la previa intesa in sede di Conferenza unificata; in caso di mancata intesa nel termine di cui all'art. 3 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere e nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Gli schemi di decreto devono essere, quindi, trasmessi – previa intesa in Conferenza Unificata ovvero, in difetto, previa delibera della predetta relazione – alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, al fine di acquisire il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro novanta giorni dalla trasmissione.

Ai sensi del successivo comma 4 dell'articolo 2, decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

² Per quanto concerne, in particolare, l'IMU, diversi sono gli interventi, contenuti in questo provvedimento, diretti a mitigare il carico fiscale riconducibile a detta imposta: basti ricordare che l'art.1 del citato D.L. n. 102 del 2013 ha previsto che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'IMU per gli immobili rispetto ai quali il versamento della prima rata era stato sospeso dall'art. 1, comma 1, del D. L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Sono state, inoltre, introdotte disposizioni volte ad effettuare l'equiparazione di diverse tipologie di immobili all'abitazione principale. Da ultimo, è stata abolita, entro dati limiti, la seconda rata dell'IMU 2013, in virtù dell'art. 1 del D.L. n. 133 del 2013.

anche la organizzazione della gestione e delle modalità di riscossione, nonché, da ultimo, della definizione delle detrazioni a carico delle famiglie e dei ceti meno abbienti.

Si deve anche evidenziare che l'articolazione del nuovo tributo è caratterizzata dalla finalità di non aumentare il prelievo fiscale complessivo sui contribuenti e a garanzia del raggiungimento di tale obiettivo sono stati previsti limiti alla manovrabilità complessiva dei comuni sul tributo sui servizi indivisibili e sull'IMU.

Dalle considerazioni appena esposte, quindi, si ricava chiaramente l'impegno teso alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale. A tal fine il Governo considera discriminante il lavoro che dovrà svolgere la **Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica**, prevista dall'articolo 5 della legge n. 42 del 2009.

Ricordo che la Conferenza – che, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 68 del 2011, è istituita nell'ambito della Conferenza Unificata - è stata già convocata il 10 ottobre 2013 per discutere della “Legge di stabilità 2014 – Obiettivi di finanza pubblica per gli enti territoriali, con particolare riferimento all'autonomia finanziaria locale e all'imposta locale per i servizi”. Inoltre, nella seduta della Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013, è stata acquisita la sostituzione dei componenti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI nella Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68. (cfr. Rep. Atti n.105/CU del 17/10/2013).

Passando ora ad un excursus dei decreti attuativi va ricordato innanzitutto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in tema di attuazione del **federalismo fiscale municipale**. Occorre citare che il comma 714 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, ha posticipato di un anno l'emanazione del regolamento governativo diretto a introdurre le linee guida per l'istituzione dell'imposta municipale secondaria, diretta a sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. Una particolare attenzione va posta al tema dei fabbisogni standard, a cominciare dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (art.13) relativi alla **procedura per l'individuazione dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio**, in particolare:

1. **Per quanto riguarda il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali** delle Regioni a Statuto ordinario, disciplinato dal D.Lgs. n. 216 del 2010, informo la Commissione che esso si trova ormai in fase di sostanziale definizione. In

particolare, per quanto concerne la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle **funzioni fondamentali delle Province** delle Regioni a Statuto ordinario, come individuate, in via provvisoria, dall'art. 3 del citato d.lgs. 216 del 2010, evidenzio che sono state adottate le note metodologiche con riguardo alle:

- ✓ **Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Servizi del mercato del lavoro**³
- ✓ **Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo**⁴
- ✓ **Funzioni di istruzione pubblica e Funzioni riguardanti la gestione del territorio**⁵
- ✓ **Funzioni nel campo dei trasporti (FP04U), della tutela ambientale (FP05U) e della Polizia Provinciale (FP07U)**⁶

2. Per quanto concerne la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali dei **Comuni** delle Regioni a Statuto ordinario, come individuate, in via provvisoria, dall'art. 3 del citato d.lgs. 216 del 2010, evidenzio per :

- ✓ **Funzioni di Polizia Locale**⁷

³ le note metodologiche ed i relativi fabbisogni standard adottati con D.P.C.M. 21 dicembre 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, s.o. n. 26)

⁴ le note metodologiche sono state approvate in sede COPAFF il 20 dicembre 2012 e lo schema di DPCM di adozione delle note metodologiche e dei relativi fabbisogni standard è stato deliberato in via preliminare dal C.d.M. nella seduta del 18 aprile 2013 ed è stato trasmesso alla Conferenza Stato – città ed autonomie locali ed alle Camere per l'espressione dei pareri previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 216 del 2010. In particolare, il provvedimento è stato esaminato dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali sia in sede tecnica (riunione del 6 maggio 2013) sia in sede politica (seduta del 7 agosto 2013, p.to 3 o.d.g., in esito alla quale è stato disposto il rinvio dell'esame; seduta del 25 settembre 2013, p.to 4 o.d.g., in esito alla quale è stato disposto il rinvio con proposta di approfondimenti in sede tecnica). Infine, è stato avviato l'esame del provvedimento da parte di questa Commissione (sedute del 10 e 17 dicembre 2013) ai fini dell'espressione del parere di competenza.

⁵ approvate in sede COPAFF il 2 luglio 2013; lo schema di DPCM di adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard ha completato la fase istruttoria ed è stato trasmesso, in data 5 dicembre 2013, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri (cfr. nota prot. n. 3-13040/UCL del 5.12.2013).

⁶ la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha approvato, con delibera del 23 dicembre 2013, le relative note metodologiche, elaborate dalla SOSE, per la determinazione di fabbisogni standard; seguirà il procedimento di adozione del D.P.C.M. di adozione delle note metodologiche e dei relativi fabbisogni

- ✓ **Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo:**⁸
**Funzioni di istruzione pubblica (FC03U), Viabilità (FC04A) e
Trasporto Pubblico Locale (FC04B), Gestione del Territorio
(FC05A) e Ambiente (FC05B), Settore Sociale (FC06A) e Asili Nido
(FC06B):**⁹

Quindi, per concludere su questo punto, con particolare riferimento ai **fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario**, possiamo affermare che è stata sostanzialmente rispettata la tempistica dettata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010 che, come noto, al comma 5, lettera c), fissava al 2013 il termine per la determinazione dei fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

Invero, la legge di stabilità per il 2014 (art. 1, comma 730), nel modificare la disciplina di cui all'articolo 1, comma 380 della legge di stabilità 2013, ha introdotto il comma 380-*quater*, a norma del quale “con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere ridistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.”.

⁷ le note metodologiche ed i relativi fabbisogni standard sono stati adottati con D.P.C.M. 21 dicembre 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, s.o. n. 26);

⁸ le note metodologiche sono state approvate in sede COPAFF il 20 dicembre 2012; lo schema di DPCM di adozione delle note metodologiche e dei relativi fabbisogni standard è stato deliberato in via preliminare dal C.d.M. nella seduta del 18 aprile 2013 ed è stato trasmesso alla Conferenza Stato – città ed autonomie locali ed alle Camere per l'espressione dei pareri previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 216 del 2010. In particolare, il provvedimento è stato esaminato dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali sia in sede tecnica (riunione del 6 maggio 2013) sia in sede politica (seduta del 7 agosto 2013, p.to 3 o.d.g., in esito alla quale è stato disposto il rinvio dell'esame; seduta del 25 settembre 2013, p.to 4 o.d.g., in esito alla quale è stato disposto il rinvio con proposta di approfondimenti in sede tecnica). Infine, è stato avviato l'esame del provvedimento da parte di questa Commissione bicamerale per il federalismo fiscale (sedute del 10 e 17 dicembre 2013) ai fini dell'espressione del parere di competenza.

⁹ la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha approvato, con delibera del 23 dicembre 2013, le relative note metodologiche, elaborate dalla SOSE, per la determinazione di fabbisogni standard; seguirà il procedimento di adozione del D.P.C.M. di adozione delle note metodologiche e dei relativi fabbisogni.

Si evidenzia, infine, che con la delibera della COPAFF del 23 dicembre 2013, è stata ultimata **l'approvazione delle note metodologiche relative alla determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province delle regioni a statuto ordinario.**

È stato, quindi, compiuto un importante passo nel senso del superamento del criterio della spesa storica per il finanziamento delle funzioni degli enti locali.

Inoltre, l'intenso lavoro condotto dai diversi attori istituzionali coinvolti nel processo di determinazione dei fabbisogni standard ha consentito di acquisire presso le amministrazioni locali informazioni puntuali in ordine agli output, agli input, alle modalità di gestione ed alle scelte organizzative adottate nel processo di produzione dei servizi locali.

La quantità dei dati raccolti ed elaborati ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, oltre a rivestire di per sé un importante valore in termini di patrimonio informativo, garantisce un notevole grado di robustezza alla procedura di stima dei fabbisogni, consentendo di raggiungere elevati livelli di precisione nell'individuazione del fabbisogno delle diverse realtà territoriali.

2. Sempre con riferimento all'attuazione della procedura di individuazione dei fabbisogni standard degli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010, giova ricordare che il Programma di Lavoro presentato il 12 novembre 2013 dal **Commissario Straordinario per la revisione della spesa** e discusso dal Comitato interministeriale per la revisione della Spesa Pubblica il 19 novembre 2013, dedica particolare attuazione alla tematica in argomento.¹⁰

Altri due importanti capitoli da ricordare riguardano le ben note tematiche relative **all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF e alla compartecipazione regionale all'IVA ed all'attuazione del principio di territorialità dei consumi.**^{11 12}

¹⁰ Si rileva, infatti, che fra i "temi e gruppi di lavoro" contemplati dal Programma di lavoro sulla spending review è previsto il Gruppo orizzontale "Fabbisogni e costi standard: promozione nel completamento e applicazione" (punto 5 dell'allegato al Programma di lavoro). Inoltre tra i "temi e gruppi verticali" per le Amministrazioni locali sono previsti per le regioni, al punto 1 del programma di lavoro (escluso sanità e trasporti), costi standard suservizi generali e funzioni proprie e per i comuni al punto 3.2, l'applicazione dei costi fabbisogni standard (tema orizzontale corrispondente)

¹¹ Circa l'addizionale regionale e comunale IRPEF, attualmente le Regioni, in base all'art 6, comma 5, del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed adottare misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni fiscali. Per quanto concerne l'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art.1, comma 3-bis, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, i comuni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Inoltre l'art. 1, comma 11, del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone che, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'IRPEF dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

A questo proposito va ricordato che mentre in passato la compartecipazione regionale dell'IVA era ripartita tra le regioni a statuto ordinario sulla base delle statistiche relative ai consumi delle famiglie e rilevate a livello regionale, in futuro la ripartizione dovrebbe avvenire sulla base dei consumi che sono stati regolarmente tassati e che si desumono dai dati forniti dai contribuenti nelle loro dichiarazioni annuali dell'IVA.

In merito all'attuazione di simile disposizione, **sono ancora in corso le istruttorie tra i competenti Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle finanze coinvolti nell'attuazione della norma (RGS e DF)** in quanto l'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 68 del 2011, nel prevedere che a decorrere dal 2013 le modalità di attribuzione della compartecipazione all'IVA avvengono secondo il principio della territorialità, dispone altresì diversi criteri in relazione alle diverse tipologie di attività soggette al tributo, tenendo anche conto della presenza delle Regioni a statuto speciale, alle quali va conservata le varie modalità di attribuzione del tributo presenti nei diversi statuti di autonomia, previsti con legge costituzionale. Sulla materia, il Dipartimento delle Finanze ha inviato, per le valutazioni di competenza, uno schema di decreto al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all'Agenzia delle entrate, diretto a dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di concorso delle Regioni a statuto ordinario all'azione statale di recupero dell'IVA.

Lo schema di decreto ministeriale predisposto, dunque, prevede, in estrema sintesi, che sia attribuita alle regioni, che abbiano attuato determinate attività normative o amministrative per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale, l'IVA riscossa a seguito di accertamenti in materia di addizionale regionale IRPEF e IRAP, eseguiti dall'Agenzia delle entrate. La quota dell'IVA su accertamento spettante alle Regioni è pari a quella che è corrisposta agli stessi enti negli anni coperti dall'accertamento medesimo.

Circa La compartecipazione IVA come è noto, l'art. 4 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ridisegna, a decorrere dal 2013, la disciplina relativa alla compartecipazione regionale all'IVA, prevedendo il mutamento dei criteri di ripartizione fra le diverse regioni a statuto ordinario della predetta compartecipazione. Infatti, fino al 2012, tale compartecipazione (ex art. 2 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56), è stata fissata, per ciascun anno, in una percentuale "del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.". Tale compartecipazione è stata attribuita alle regioni utilizzando come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili. Con DPCM adottato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 56 del 2000, si è provveduto, annualmente, alla rideterminazione della misura della compartecipazione spettante alle regioni a statuto ordinario. Con ulteriore DPCM, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo, si è provveduto alla ripartizione della compartecipazione IVA tra le diverse regioni

¹² Si ricorda che per quanto concerne la compartecipazione regionale all'IVA per l'anno 2012, è stata sancita l'intesa in Conferenza Stato - Regioni (Rep. N. 116/CSR del 1.8.2013) sullo schema di D.P.C.M. concernente la rideterminazione dell'aliquota di compartecipazione per il 2012, determinata nella misura del 49,79 per cento del gettito I.V.A. complessivo desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2010.

Relativamente alle autonomie speciali occorre innanzitutto ricordare che l'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce che agli enti ad autonomia differenziata si applicano esclusivamente le disposizioni (di cui *agli articoli 15, 22 e 27*) relative rispettivamente al finanziamento delle città metropolitane, alla perequazione infrastrutturale ed al coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.¹³

Deve essere istituito, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma. Ciò al fine di assicurare l'osservanza delle norme fondamentali della legge n. 42 del 2009 e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma.¹⁴

Per quanto concerne lo stato di attuazione di tutti i decreti legislativi approvati, comprensivi dei conseguenti atti amministrativi, si allega apposto prospetto – aggiornato al 13 gennaio 2014 - riepilogativo dei provvedimenti adottati in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, nonché dei provvedimenti di carattere fiscale adottati in attuazione dei decreti legislativi attuativi della predetta legge n. 42 del 2009 (con particolare riferimento al d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, al

¹³ Tale assunto è stato confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 10 giugno 2010, n. 201. Successivamente la Consulta con sentenza 28 marzo 2012, n. 71, nell'analizzare la questione dell'applicabilità dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, ha precisato che con detta norma "il legislatore delegante, nel dare attuazione all'art. 119, quinto comma, Cost. nei confronti delle autonomie speciali, ha rinunciato – pur non essendo a ciò vincolato dal dettato del citato comma dell'art. 119 – a porre una disciplina unilaterale. Ha preferito, infatti, nella sua discrezionalità, regolare la materia mediante il rinvio a norme da determinarsi attraverso le particolari procedure legislative previste per l'attuazione degli statuti speciali".

L'art. 27, infatti, nel riferirsi espressamente ed esclusivamente alle «regioni a statuto speciale e [...] province autonome», dispone, in particolare, che: il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome al «conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario», deve avvenire nel «rispetto degli statuti speciali» e secondo «criteri e modalità» stabiliti da «norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi», con ciò ribadendo, come ha precisato la Corte Costituzionale con sentenza 21 marzo 2012, n. 64, la generale clausola di "salvaguardia" contenuta nell'art. 1, comma 2 della legge n. 42 del 2009;

¹⁴ Il Tavolo di confronto è stato istituito con D.P.C.M. 6 agosto 2009, al fine di individuare "linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute in seguito all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica". Il citato decreto presidenziale disciplina, altresì, l'organizzazione del tavolo di confronto in singole sezioni, in relazione a ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma. Come affermato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 201 del 2010 "il «tavolo» rappresenta, dunque, il luogo in cui si realizza, attraverso una permanente interlocuzione, il confronto tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla citata legge di delegazione, secondo il principio di leale collaborazione espressamente richiamato dalla stessa disposizione". La rilevanza delle suddette procedure di confronto si evince dai continui richiami effettuati all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 non solo dalle norme dei decreti delegati ma anche dalle successive leggi statali, anche se bisogna registrare una brusca battuta di arresto dei lavori del tavolo in questione alla riunione di insediamento del 24 maggio 2012.

decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ed, infine, ad altri provvedimenti adottati o in corso di adozione in materia di federalismo fiscale e/o attinenti).

Un altro importante capitolo del federalismo riguarda il **Patto di stabilità interno**

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e le normative di interesse emanate nel corso del 2013 introducono, per gli anni 2014-2016, alcune novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.

Innanzitutto, per quanto attiene al contributo degli enti locali al risanamento della finanza pubblica, la nuova disciplina dispone una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014, conferma il concorso già previsto dalla normativa previgente per l'anno 2015, e determina, per gli anni 2016 e 2017, un aggravio degli obiettivi volti a garantire un contributo di 344 milioni di euro annui complessivi, di cui 275 milioni di euro per i comuni e di 69 milioni di euro per le province (aggravio correlato alle misure di razionalizzazione e di revisione della spesa).¹⁵

In particolare, per l'anno 2014, è previsto un allentamento del patto di stabilità interno per complessivi 1.500 milioni di euro, conseguito mediante l'esclusione dal patto dei pagamenti in conto capitale, per un importo massimo di 1.000 milioni di euro e l'esclusione, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, dei pagamenti che saranno sostenuti per estinguere debiti in conto capitale maturati al 31 dicembre 2012.

Sono confermati, per il 2014, i cosiddetti patti di solidarietà e cioè i patti regionali verticali ed orizzontali e nazionali, grazie ai quali le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali.¹⁶ E' stato, inoltre, sospeso per il 2014 il meccanismo della virtuosità e introdotto un meccanismo finalizzato alla riduzione dell'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011.¹⁷

¹⁵ La nuova disciplina prevede, inoltre, l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009-2011, in luogo del triennio 2007-2009. L'aggiornamento premia, sebbene indirettamente, gli enti locali che hanno maggiormente contratto la spesa corrente negli anni considerati. Le percentuali da applicare alla suddetta media sono state conseguentemente modificate per tenere conto dell'aggiornamento della base di riferimento.

¹⁶ Al fine di consentire agli enti locali di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici e di pianificare, quindi, le proprie spese in coerenza con il rispetto del patto di stabilità interno, sono stati anticipati i termini di chiusura delle relative procedure attuative. Inoltre è stata introdotta la possibilità di attribuire gli spazi finanziari non utilizzati, a valere sui patti verticali delle singole regioni, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni che presentano un saldo obiettivo positivo. Le modalità attuative sono demandate ad un apposito decreto del Ministero dell'Economia e finanze

¹⁷ L'attuazione è rinviata ad un apposito decreto del Ministero dell'Economia e finanze. Da ultimo, per il 2014, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli

Inoltre, al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è prevista una riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata compensata dal corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila.

Infine, per l'anno 2014, limitatamente ai comuni, è stata introdotta una clausola di salvaguardia volta a prevedere che l'obiettivo di saldo finanziario sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.¹⁸

In merito alle prospettive future, sarà necessario avviare le opportune modifiche per tener conto dell'introduzione in Costituzione del principio del pareggio di bilancio, in linea con l'orientamento manifestato dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso dell'Audizione alle Commissioni riunite di Camera e Senato dello scorso 3 luglio 2013, di cui si riporta la parte di interesse: «Occorre (...) avviare anche un processo di graduale cambiamento dei vincoli di bilancio e – nella salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica – arrivare a un superamento delle attuali regole del patto di stabilità interno, oggi molto criticate per gli effetti negativi che hanno sull'attività di investimento degli enti territoriali. È auspicabile giungere a ragionare in termini di un obiettivo di bilancio uniforme per tutti gli enti, in attuazione della recente riforma che introduce il “principio dell'equilibrio di bilancio” in Costituzione. Tale processo richiede gradualità, in vista della completa attuazione del nuovo assetto finanziario e contabile definito dalla legge n. 42/2009, in base alla quale ciascun ente disporrà di risorse, proprie e perequative, per finanziare i propri fabbisogni standardizzati.».

Relativamente al patto di stabilità interno delle regioni con la legge di stabilità 2014 è stato eliminato il tetto di spesa espresso in termini di competenza, quindi, per le regioni rimane solo un vincolo cioè quello euro compatibile.

eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province residenti nell' Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sono ridotti nei limiti di 25,5 milioni di euro complessivi. Parimenti, è previsto un allentamento, nei limiti di 10 milioni di euro, del patto dei comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, le cui modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In merito all'attuazione della disciplina del patto di stabilità interno 2014, si rappresenta che sono stati già predisposti ed inviati, ove previsto, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali i decreti attuativi relativi: 1) alla individuazione degli obiettivi 2014 recante l'aggiornamento della base di calcolo; 2) all'applicazione della citata clausola di salvaguardia; 3) alla riduzione degli obiettivi degli enti che partecipano alla predetta sperimentazione; 4) alla riduzione degli obiettivi dei comuni della provincia di Olbia; 5) alla certificazione dei risultati conseguiti relativamente al patto di stabilità interno 2013.

¹⁸ Anche in questo caso le modalità attuative sono rinviate ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014.

Altro elemento utile è quello **della riscossione dei tributi**; evidenzio che con la legge di stabilità per il 2014 è stata prorogata al 31 dicembre 2014 la possibilità per i comuni di avvalersi, per la riscossione dei tributi, di Equitalia S.P.A.

A partire dal 2015, pertanto, i comuni potranno provvedere, per l'attività di gestione e riscossione delle proprie entrate, in maniera diretta anche tramite la costituzione di consorzi.

L'ultimo tema che voglio trattare riguarda **il Federalismo demaniale** (decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85).

Il patrimonio pubblico è già per la maggior parte di proprietà delle Regioni e degli enti territoriali; secondo i dati del Dipartimento del Tesoro (dati all'anno 2011) circa l'80% delle unità immobiliari e il 98% dei terreni e di proprietà degli enti locali.

Il legislatore, nel prevedere il trasferimento alle Regioni e agli Enti locali del patrimonio immobiliare dello Stato, ha inteso promuovere la massima rifunzionalizzazione a livello locale o per lo meno della parte di esso suscettibile di tale trasformazione.

In particolare:

1. **Per il demanio storico-artistico** è operativa la procedura prevista dall'art. 5 c. 5 del suddetto D. Lgs che prevede il trasferimento gratuito alle Regioni e agli Enti territoriali degli immobili o complessi immobiliari dello Stato a fronte della presentazione da parte degli enti acquirenti di un progetto di valorizzazione sottoposto al vaglio del Mibac. Ad oggi sono pervenute n. 409 istanze delle quali n. 30 sono state già definite positivamente con la stipula degli accordi di valorizzazione e per n. 22 sono stati formalizzati gli atti definitivi di trasferimento di proprietà.
2. Per il **demanio pubblico, idrico e marittimo**, il D.Lgs. 85 del 2010 ha previsto il trasferimento di proprietà, che attende solo l'emanazione dei decreti attuativi (DPCM).
3. La stessa situazione (attesa per l'emanazione dei decreti attuativi) era presente per i fabbricati facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato.

Un importante passo in avanti è stato fatto con l'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98. Il Governo ha dato nuovo e forte impulso all'operazione "federalismo demaniale" relativamente ai terreni e fabbricati, prevedendo il trasferimento a titolo gratuito con una procedura fortemente semplificata (no vincolo alla

presentazione di un progetto di utilizzo), che l’Agenzia del Demanio ha impostato e svolto in via completamente telematica.¹⁹

Al 30/11/2013 sono pervenute da parte degli Enti Locali (Regioni Province Comuni) 9.367 da parte di 1.267 Comuni, 27 Province, 8 Regioni (Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto). Sono comprese n. 255 istanze provenienti da 109 Comuni su beni dismettibili dal Ministero della Difesa (i beni messi a disposizione erano 953)

Al 12 gennaio 2013, sono state esaminate 2.243 domande.

Sono state respinte 213 istanze perché relative a beni non oggetto del trasferimento ex art. 56 bis per le seguenti cause (vedi tabella).

Istanze rifiutate	Cause di diniego
n.	
47	Uso governativo
69	Demanio idrico
23	Demanio marittimo
12	Demanio Storico Artistico
15	Demanio Pubblico
47	Non di proprietà statale
213	TOTALE

Sulle istanze accolte n. 314 beni sono già stati trasferiti con provvedimento ufficiale. Si tratta di 130 opere di urbanizzazione, 16 immobili residenziali, 111 terreni di cui 9 agricoli, 5 immobili utilizzati per finalità istituzionali dell’ente richiedente, 9 locali commerciali, 43 immobili di varia natura (case cantoniere, case di guardia, case mandamentali).

Complessivamente a livello Regionale sono pervenute le richieste indicate nell’allegato schema.

Nell’ottica di un’accelerazione del federalismo, va evidenziato il positivo rapporto di collaborazione tra Ministero della difesa ed il MEF relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare militare. Sono già mille i beni (caserme ed altro) messe a disposizione dal ministero della Difesa. A questo proposito, proprio questa mattina, si è svolto un incontro tra il sottosegretario

¹⁹ Obiettivo della norma è il riutilizzo e la rifunzionalizzazione degli immobili a cura dell’ente richiedente: solo in caso di mancato utilizzo entro tre anni è prevista la retrocessione allo Stato. Oggetto di tale disposizione sono i beni del patrimonio che lo Stato non utilizza e quelli per i quali non siano già in corso procedure di valorizzazione

Gioacchino Alfano, il presidente dell'Anci ed il sottoscritto, per definire un piano di lavoro comune che segua quello già avviato tra il Ministero degli affari regionali, Mef, Anci, sull'intero settore.

DIREZIONE REGIONALE	N° ISTANZE
LOMBARDIA	1.033
PUGLIA E BASILICATA	1.006
VENETO	979
TOSCANA E UMBRIA	976
EMILIA ROMAGNA	961
LAZIO	933
CAMPANIA	791
CALABRIA	764
LIGURIA	679
PIEMONTE E VDA	508
MARCHE	372
ABRUZZO E MOLISE	353
FRIULI VENEZIA GIULIA	8
SICILIA	4
TOTALE	9.367

Ricordo, inoltre, che tra gli impegni relativi al federalismo demaniale, con la legge di stabilità è stato affidato al Governo il compito di definire, entro il 15 maggio 2014, una riforma del federalismo demaniale marittimo, resasi necessaria alla luce della normativa europea.

ALLEGATO 2

decreto legislativo n.85 del 28 maggio 2010, il c.d. “federalismo demaniale”.	attribuisce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni un proprio patrimonio. In particolare, con uno o più decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, i quali sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale.
decreto legislativo n. 156 del 17 settembre 2010, recante “Ordinamento transitorio di Roma Capitale	riguarda l'ordinamento provvisorio, anche finanziario, di Roma capitale e configura, in luogo del comune di Roma, l'ente territoriale “Roma Capitale”
decreto legislativo n. 216 del 26 novembre 2010, recante “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province	prevede la determinazione del fabbisogno standard, definito come l'indicatore che, coniugando efficienza ed efficacia, dovrà consentire la valutazione dell'azione pubblica.
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”	disciplina il rapporto economico tra lo Stato centrale e gli enti locali in modo che i comuni abbiano la possibilità di ottenere nuove entrate attraverso forme di tassazione versate e trattenute in loco. Il decreto prevede una fase transitoria, dall'anno 2011, con la devoluzione ai comuni del gettito di alcuni tributi vigenti connessi con la fiscalità immobiliare, ed una seconda fase, a partire dal 2014 con imposte sul possesso e sul trasferimento di immobili, sulla cedolare sulle locazioni e sulla compartecipazione all'Irpef.
decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario	Il decreto legislativo fornisce le linee guida per l'attuazione della compartecipazione degli enti locali all'Irpef, all'Irap e all'Iva, rivedendo i meccanismi delle addizionali e regolando i principi entro il quale potranno essere istituite le nuove tasse di scopo da parte di province e città metropolitane. Prevede, inoltre, che il fabbisogno standard del settore sanitario sia determinato in coerenza con il quadro macroeconomico e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi a livello comunitario, distinguendo la quota destinata alle province e regioni autonome

decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”	si pone la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali, ivi compresi i conti del settore sanitario, omogenei e confrontabili tra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche.
decreto legislativo del 6 settembre 2011, n°149, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni”	decreto disciplina i meccanismi premiali verso gli enti che assicurano qualità dei servizi offerti e assetti finanziari positivi, nonché quelli sanzionatori nei confronti degli enti che non rispettano gli obiettivi finanziari
Decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61 recante “ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n.42, in materia di ordinamento di Roma Capitale “	
Decreto legislativo 26 aprile 2012, n.51, recante “modifiche e integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61 recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n.42, in materia di ordinamento di Roma Capitale	

ALLEGATO 3

Provvedimenti adottati o deliberati in attuazione della Legge 5 maggio 2009 n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"		
Provvedimento	Riferimento normativo interno della legge n. 42 del 2009	Estremi di pubblicazione ed osservazioni
D.P.C.M. 3 luglio 2009 , recante "Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale".	Art. 4	Publicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2009, n. 160
D.P.C.M. 6 agosto 2009 , recante "Istituzione del Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'articolo 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42."	Art. 27, comma 7	Publicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2009, n. 213
D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85 , recante "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42".	Art. 19	Publicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2010, n. 134. Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, si veda l'art. 56-bis, comma 12, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , rubricato "Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali, inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

1

<u>D.Lgs. 17 settembre 2010 n. 156.</u> recante "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale"	Art. 24	Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219. Si vedano, anche, il D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61, lo Statuto 7 marzo 2013, ed il D.Lgs. 26 aprile 2013 n. 51.
<u>D.Lgs. 26 novembre 2010 n. 216.</u> recante "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province."	Artt. 2, comma 2, lettera f), 11, comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere c) e d), 21, commi 1, lettere c) ed e), 2, 3 e 4, nonché 22, comma 2.	Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2010, n. 294. <u>Si veda successiva scheda sui provvedimenti attuativi adottati ed in corso di adozione.</u>
<u>D.M. 26 novembre 2010</u> , recante "Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42"	Art. 22	Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 aprile 2011, n. 75.
<u>D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23</u> , recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale."	Artt. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26.	Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 67. <u>Si veda successiva scheda sui provvedimenti attuativi adottati ed in corso di adozione.</u>
<u>D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68</u> , recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e	Art. 2, comma 2	Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2011, n. 109. <u>Si veda successiva scheda sui</u>

2

<i>delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"</i>		<u>provvedimenti attuativi adottati ed in corso di adozione</u>
<u>D.Lgs. 31 maggio 2011 n. 88</u> , recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42."	Art. 16	Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2011, n. 143.
<u>D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118</u> , recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"	Artt. 1 e 2	Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.
<u>D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149</u> , recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42."	Artt. 2, 17 e 26	Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 2011, n. 219. <u>Si veda successiva scheda sui provvedimenti attuativi in corso di adozione.</u>
<u>D.Lgs. 18 aprile 2012 n. 61</u> , recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma	Art. 24	Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2012, n. 115

3

<p><i>Capitale"</i></p> <p>Statuto 7 marzo 2013, recante "Statuto di Roma Capitale"</p>	<p>Art. 24, comma 4</p>	<p>Publicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2013, n. 75.</p>
<p>D.Lgs. 26 aprile 2013 n. 51, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale"</p>	<p>Art. 24</p>	<p>Publicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2013, n. 112</p>
<p>Schema di decreto legislativo correttivo ed integrativo dei decreti legislativi n. 216 del 2010 e nn. 23, 68 e 118 del 2011.</p>	<p>Art. 2, comma 7</p>	<p>Lo schema di decreto era stato deliberato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 159 del 24 ottobre 2011.</p> <p>Lo schema di decreto non è stato riproposto.</p> <p>La disciplina in esso contenuto è stata superata da disposizioni sopravvenute.</p> <p>Si ricorda che i termini per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi sono fissati, dall'art. 2, c. 7 della L. 42/09, in 3 anni dall'entrata in vigore del d.lgs. attuativi della legge delega.</p>

4

**Provvedimenti di carattere fiscale adottati in attuazione
dei decreti legislativi delegati attuativi della L. 5 maggio 2009 n. 42**

Provvedimenti adottati ed in corso di adozione in attuazione del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"			
	Provvedimento	Riferimento normativo interno	Estremi di pubblicazione ed osservazioni
1	D.P.C.M. 13 giugno 2012 recante "Determinazione della percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"	Articolo 2, comma 4 Abrogato da legge stabilità 2014 <i>(Comm. 380 lett. h)</i>	Publicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2012, n. 209. Per l'anno 2011, si veda il D. P.C.M. 17 giugno 2011 , pubblicato nella Gazz. Uff. 2 settembre 2011, n. 204. Si veda anche l'articolo 13, comma 18, del D.L. 201/2011 , che ha previsto che la compartecipazione in parola andasse ad alimentare, per gli anni 2012, 2013 e 2014, il Fondo sperimentale di riequilibrio comunale. Successivamente, l'art. 1, comma 380, lett. h), L. 24 dicembre 2012, n. 228 , aveva previsto che, per gli anni 2013 e 2014, non

5

			operasse il comma 4 dell'art. 2, ed aveva, altresì, abrogato i commi 3 e 7, del medesimo art. 2, relativi al Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, disciplinando il Fondo di solidarietà comunale di cui allo stesso art. 1, comma 380 della L. n. 228 del 2012. Da ultimo, l' art. 1, comma 729, lett. e) della L.27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha sostituito la lett. h) dell' art. 1, comma 380 della L. n. 228 del 2012, abrogando i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'art. 2 del d.lgs. 23 del 2011.
2	<u>D.M. 30 dicembre 2011</u> , recante "Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario"	Articolo 2, comma 6	Publiccato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2011, n. 304.
3	<u>D.M. (Interno di concerto con MEF) 4 maggio 2012</u> recante "Fondo sperimentale di riequilibrio ai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2012"	Articolo 2, comma 7 <u>(abrogato)</u>	Publiccato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2012, n. 146. Si veda anche il D.M. (Interno di concerto con MEF) 8 agosto 2012 recante "Integrazione e modifica del D.M. 4 maggio 2012, con il quale sono state definite le modalità di alimentazione e riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni per l'anno 2012"

			<p>Per l'anno 2011, si veda <u>D.M. 21 giugno 2011</u>, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2011, n. 178.</p> <p>Si ricorda che <u>l'art. 1, comma 380, lett. h), L. 24 dicembre 2012, n. 228</u>, ha abrogato i commi 3 e 7, del medesimo art. 2, relativi al Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, disciplinando il Fondo di solidarietà comunale di cui allo stesso art. 1, comma 380 della L. n. 228 del 2012.</p> <p>Da ultimo, <u>l'art. 1, comma 729, lett. e) della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)</u> ha sostituito la lett. h) dell' art. 1, comma 380 della L. n. 228 del 2012, abrogando i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'art. 2 del d.lgs. 23 del 2011.</p>
<p>4</p>	<p><u>D.M. (Interno di concerto con MEF) 4 maggio 2012</u> recante "Attribuzione delle risorse ai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2012."</p>	<p>Articolo 2, comma 8</p> <p><u>Abrogato da legge stabilità 2014</u></p>	<p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2012, n. 145.</p> <p>Provvede all'aggiornamento dell'ammontare dei trasferimenti erariali soppressi dei comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario e dell'ammontare del trasferimenti non fiscalizzati.</p> <p>In precedenza, si veda il <u>DM 21 giugno 2011</u>, recante "<i>Riduzione dei trasferimenti erariali (art. 2, comma 8 del decreto legislativo 14</i></p>

			<p>marzo 2011, n. 23)".</p> <p>Successivamente, l'art. 1, comma 380, lett. h), L. 24 dicembre 2012, n. 228, aveva previsto che, per gli anni 2013 e 2014, non operasse il comma 8 dell'art. 2.</p> <p>Da ultimo, l'art. 1, comma 729, lett. e) della L.27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha sostituito la lett. h) dell' art. 1, comma 380 della L. n. 228 del 2012, abrogando i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'art. 2 del d.lgs. 23 del 2011.</p>
5	<p>D.M. 8 marzo 2013, recante "Attuazione dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale".</p>	<p>Articolo 2, comma 10, lett. b)</p>	<p>Publicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2013, n. 65.</p> <p>Definisce le modalità di recupero delle somme attribuite in via provvisoria ai comuni che abbiano partecipato all'attività di accertamento fiscale e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.</p> <p>Si ricorda che l'art. 1, comma 12-bis del D.L. n. 138 del 2011, ha innalzato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, al 100% la quota riconosciuta ai comuni (già elevata al 50% dall'art. 2, comma 10, lettera b) del d.lgs. n. 23 del 2011 e riconosciuta ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.).</p>

6	<p>Provvedimento A.E. 7 aprile 2011, recante "Modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Approvazione dei modelli per la registrazione dei contratti di locazione e per l'esercizio dell'opzione".</p>	<p>Articolo 3, comma 4</p>	<p>Publicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 7 aprile 2011, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, c. 361, L. 244/2007.</p> <p>Il modello e relative istruzioni sono stati modificati con Provvedimento AE 14 luglio 2011 e, successivamente, a decorrere dal 30 ottobre 2012, con Provvedimento 29 ottobre 2012.</p> <p>Si veda anche il Provvedimento AE del 19 maggio 2011, recante "Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell'opzione per la cedolare secca (mod. SIRIA).", pubblicato nel sito internet dell'A.E. il 20 maggio 2011, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, c. 361, L. 244/2007.</p> <p>Si ricorda che l'art. 4 del d.l. 31 agosto 2013 n. 102, ha ridotto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato, portandola dal 19 al 15 per cento.</p>
---	--	----------------------------	---

7	Imposta Municipale propria	Articolo 8	<p>Per l'anticipazione sperimentale dell'istituzione dell'imposta municipale propria, vedi l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Per la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, per l'anno 2013, si vedano gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2013, n. 85.</p> <p>Si veda, inoltre, il D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici".</p> <p>Da ultimo, è stata abolita, entro dati limiti, la seconda rata dell'IMU 2013, in virtù dell'art. 1 del D.L. n. 133 del 2013.</p> <p>Infine, per la riforma della tassazione immobiliare, si vedano i commi 639 e seguenti dell'art. 1 della legge di stabilità 2014</p>
8	D.M. 30 ottobre 2012 , recante "Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e delle relative istruzioni".	Articolo 9, comma 6	<p>Publicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 2012, n. 258.</p>

Provvedimenti adottati o in corso di adozione in attuazione del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"			
	Provvedimento	Riferimento normativo interno	Estremi di pubblicazione ed osservazioni
1	D.M. dell'Economia e delle Finanze per la definizione delle modalità di attribuzione alle Regioni a Statuto ordinario del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale in materia IVA, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 68 del 2011	Art. 9, commi 2 e 4	In fase istruttoria. Bozza di decreto trasmessa, per le valutazioni di competenza, agli Uffici del DF-DEF, della RGS e dell'AE.
2	D.M. 3 giugno 2011 , recante "Modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazioni dell'aliquota dell'imposta sull'RCA".	Articolo 17, comma 2	Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2011, n. 131.
3	Provvedimento A.E. 29 dicembre 2011 , recante "Approvazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, previsto dall'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216".	Articolo 17, comma 3	Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 30 dicembre 2011, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Il modello e le istruzioni sono state modificate con Provvedimento AE del 20 aprile 2012.

4	D.P.C.M. 10 luglio 2012 , recante "Determinazione dell'aliquota della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle province delle regioni a statuto ordinario, in attuazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."	Articolo 18, comma 1	Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2012, n. 209.
5	D.P.C.M. 12 aprile 2012 , recante "Soppressione dei trasferimenti erariali alle province."	Articolo 18, commi 2 e 3	Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 2012, n. 129
6	D.M. 30 dicembre 2011 , recante "Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica".	Articolo 18, comma 5	Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31-12-2011.
7	D.M. (Interno di concerto con MEF) 4 maggio 2012 , recante "Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2012."	Articolo 21, comma 3	Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2012, n. 145. Con previa delibera della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'1 marzo 2012 è stato sancito l'accordo per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012

Provvedimenti adottati o in corso di adozione in attuazione del Decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216 recante "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province"			
	Provvedimento	Riferimento normativo interno	Estremi di pubblicazione ed osservazioni
1	Accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 2 agosto 2012 , recante "Integrazione dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 luglio 2011 in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216"	Articolo 5, comma 1, lett. c), nonché articolo 9, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281	Modifica il precedente Accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 luglio 2011 e disciplina la procedura per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 216/2010 per il caso di inadempimento all'obbligo di restituzione dei questionari somministrati dalla SOSE ai fini della rilevazione dei fabbisogni standard degli enti locali. La sanzione consiste nel blocco, sino all'adempimento, dei pagamenti a valere sul Fondo di solidarietà comunale e sul Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, nonché nella pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente.
2	D.Dirett.24 maggio 2011 , recante	Art. 5, comma	Publicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 2011, n.

13

	<p>“Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore - SOSE S.p.A. i questionari per la raccolta dei dati contabili e strutturali di comuni e di province ai fini della determinazione del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 6), n. 6), secondo periodo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70”</p>	<p>1, lett. c), nonché art.6, comma 2, lettera b), n. 6) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70</p>	<p>124. Assolve ad una funzione di pubblicità notizia, determinando la decorrenza del termine di restituzione dei questionari relativi alle “Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo” di comuni e province (per i comuni: questionari FC01A - Servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, FC01B - Servizi di ufficio tecnico, FC01C - Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico e FC01D - Altri servizi generali; per le province, questionario FP01U - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.)</p>
<p>3</p>	<p>D.Dirett. 21 febbraio 2012, recante “Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore - SOSE S.p.A. tre questionari per la raccolta dei dati contabili e strutturali di comuni e di province ai fini della determinazione del fabbisogno standard</p>	<p>Art. 5, comma 1, lett. c), nonché art.6, comma 2, lettera b), n. 6) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70</p>	<p>Publicato nella Gazz. Uff. 25 febbraio 2012, n. 47. Assolve ad una funzione di pubblicità notizia, determinando la decorrenza del termine di restituzione dei questionari FC03U - Funzioni di istruzione pubblica, per i comuni, nonché dei questionari FP02U - Funzioni di istruzione pubblica e FP04U - Funzioni riguardanti la gestione del territorio, per le province.</p>
<p>4</p>	<p>D.Dirett. 4 maggio 2012, recante “Comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet della Società per gli studi di settore - SOSE S.p.A. un questionario</p>	<p>Art. 5, comma 1, lett. c), nonché art.6, comma 2,</p>	<p>Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2012 Assolve ad una funzione di pubblicità notizia,</p>

14

	per la raccolta dei dati contabili e strutturali dei comuni ai fini della determinazione del fabbisogno standard"	lettera b), n. 6) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70	determinando la decorrenza del termine di restituzione del questionario FC06U - Funzioni nel settore sociale, per i comuni.
5	D. Dirett. 16 novembre 2012 , recante "Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.A. tre questionari per la raccolta dei dati contabili e strutturali delle province delle regioni a statuto ordinario, ai fini della determinazione del fabbisogno standard".	Art. 5, comma 1, lett. c), nonché art.6, comma 2, lettera b), n. 6) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70	Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 2012, n. 271. Assolve ad una funzione di pubblicità notizia, determinando la decorrenza del termine di restituzione dei questionari FP03U - Funzioni nel campo dei trasporti, FP05U - Funzioni nel campo della tutela ambientale e FP07U - Servizi di polizia provinciale, per le Province.
6	D. Dirett. 7 dicembre 2012 , recante "Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. due questionari per la raccolta dei dati contabili e strutturali dei comuni delle regioni a statuto ordinario ai fini della determinazione del fabbisogno standard".	Art. 5, comma 1, lett. c), nonché art.6, comma 2, lettera b), n. 6) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70	Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2012, n. 289. Assolve ad una funzione di pubblicità notizia, determinando la decorrenza del termine di restituzione dei questionari FC04U - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti e FC05U - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, per i Comuni
7	D.P.C.M. 21 dicembre 2012 , recante "Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale	Art. 6	Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013. Si ricorda che l' articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di

	<p>(Comuni), e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro (Province), ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216/2010."</p>	<p>stabilità per il 2014, nel modificare la disciplina di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto il comma 380-<i>quater</i>, a norma del quale "con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento."</p> <p>Si ricorda che la COPAFF - oltre alle note metodologiche adottate con D.P.C.M. 21 dicembre 2012 - ha altresì approvato le note metodologiche relative alla determinazione dei fabbisogni standard inerenti tutte le funzioni fondamentali degli enti locali come determinate, in via provvisoria, dall'art. 3 del d.lgs. 216 del 2010 (in merito alle quali, si</p>
--	---	--

8	<p>Schema D.P.C.M. per l'adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard inerenti le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo di comuni e province</p>	Art. 6	<p>veda <i>infra</i>).</p> <p>Le note metodologiche relative alla determinazione dei fabbisogni standard in argomento sono state approvate dalla COPAFF nella seduta del 20 dicembre 2012.</p> <p>Lo schema di decreto è stato deliberato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 77 del 18 aprile 2013.</p> <p>Il 23 aprile 2013, lo schema di decreto è stato trasmesso alla Conferenza Stato - città ed autonomie locali per l'espressione del proprio parere. Il 6 maggio 2013 si è tenuta una riunione tecnica. Nella seduta del 7 agosto 2013, l'espressione del parere è stata rinviata. Successivamente, nella seduta del 25 settembre 2013, è stata ulteriormente rinviata l'espressione del parere, prevedendo l'istituzione di apposito tavolo tecnico.</p> <p>Il 18 maggio 2012, lo schema di decreto è stato, altresì, trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti.</p> <p>La Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale ha avviato l'esame per</p>
---	--	--------	---

<p>9</p>	<p>Schema di D.P.C.M. per l'adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard relativi alle funzioni di istruzione pubblica ed alle funzioni di gestione del territorio delle Province</p>	<p>Art. 6</p>	<p>Le note metodologiche relative alla determinazione dei fabbisogni standard in argomento sono state approvate dalla COPAFF nella seduta del 2 luglio 2013.</p> <p>Lo schema di DPCM per l'adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard ha ultimato l'iter istruttorio ed è stato trasmesso, in data 5 dicembre 2013, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della sua delibera preliminare.</p>	<p>l'espressione del parere (sedute del 10 e 17 dicembre 2013).</p>
<p>10</p>	<p>Note metodologiche relative alla determinazione dei fabbisogni standard inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per i comuni: Funzioni di istruzione pubblica (FC03U); Viabilità (FC04A) e Trasporto Pubblico Locale (FC04B); Gestione del Territorio (FC05A) e Ambiente (FC05B); Settore Sociale (FC06A) e Asili Nido (FC06B); 	<p>5</p>	<p>Le note metodologiche relative alla determinazione dei fabbisogni standard in argomento sono state approvate dalla COPAFF nella seduta del 23 dicembre 2013.</p>	

		<p>- Per le province: Funzioni nel campo dei trasporti (FP04U); Funzioni nel campo della tutela ambientale (FP05U); Funzioni della Polizia Provinciale (FP07U).</p>	

Provvedimenti in corso di adozione in attuazione del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42."			
	Provvedimento	Riferimento normativo interno	Estremi di pubblicazione ed osservazioni
1	DPCM, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per il "riordino della disciplina vigente in materia di oneri ed obblighi informativi a carico di comuni, province, città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati"	Art. 15, comma 1	L'art. 12-bis del d.l. 5/2012 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo") ha introdotto una disposizione analoga, ancorché limitata alle sole comunicazioni dei comuni, prevedendo l'adozione di apposito DM interno. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (riunioni tecniche del 6 e 22.06.2012), ravvisata la parziale sovrapposibilità delle due disposizioni, si è ritenuto di procedere, preliminarmente, all'attuazione dell'art. 12-bis del D.L. 5/2012 e, successivamente, all'attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. 149/2011. Il D.F. ha provveduto a comunicare gli esiti della ricognizione effettuata in ordine alle comunicazioni obbligatorie che riceve da parte dei comuni.

Altri provvedimenti adottati o in corso di adozione in materia di federalismo fiscale e/o attinenti			
	Provvedimento	Riferimento normativo	Stato ed eventuali problematiche
1	Schema di D.P.C.M. volto ad anticipare gli effetti del federalismo fiscale e concernente la facoltà da parte delle Regioni del sud Italia di poter azzerare l'aliquota Irap nonché la possibilità da parte delle stesse di introdurre agevolazioni ed esenzioni dalla medesima imposta.	Art. 40 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78	Lo schema di DPCM relativo alla Regione Sicilia (l'unica delle regioni interessate ad aver legiferato al riguardo) è ancora <i>in itinere</i>
2	Tavoli di confronto tra Stato e Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano	Art. 27 della L. n. 42 del 2009	In data 24 maggio 2012, sono stati insediati i Tavoli di confronto tra Stato e Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano, previsti dal comma 7 dell'art. 27 della L. n. 42 del 2009, istituiti D.P.C.M. 6 agosto 2009.
3	Norme di attuazione del nuovo statuto di autonomia della Regione Sardegna	Art. 1, co. 838, L. 296/2006	Lo schema di articolato in relazione al quale gli Uffici del Dipartimento delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, nonché i tecnici della Regione si sono più volte confrontati, è stato esaminato dalla Commissione paritetica per la regione Sardegna l'11 ottobre

	<p>4 D.P.C.M. 10 luglio 2012, recante "Criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi e per la messa a disposizione di ulteriori dati al fine di favorire la partecipazione all'attività di accertamento. nonché modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza"</p>	<p>Art. 1, comma 12 -ter, lettera e) del decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138.</p>	<p>2012. Il testo è, pertanto, ancora in itinere. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 2012, n. 175</p>
	<p>5 Decreto 19 dicembre 2013 riguardante le modalità applicative per attribuire alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso.</p>	<p>Art. 37 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante lo Statuto della Regione Siciliana; art. 1 del D.Lgs. 3 novembre 2005, n. 241; art. 11 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64</p>	<p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2013, n. 301</p>

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



17STC0002780